

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **174/1995** (ECLI:IT:COST:1995:174)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **VARI**

Camera di Consiglio del **05/04/1995**; Decisione del **15/05/1995**

Deposito del **16/05/1995**; Pubblicazione in G. U. **24/05/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21431**

Atti decisi:

N. 174

ORDINANZA 15-16 MAGGIO 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO; dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ricorsi della Regione Campania, della Regione Piemonte, della Regione autonoma della Valle d'Aosta, della Regione Toscana, della Regione Liguria e della Regione autonoma della Sardegna, notificati il 24 ottobre 1994, il 26 ottobre 1994 e il 27 ottobre 1994, depositati in cancelleria il 28 ottobre 1994, il 3 novembre 1994, il 4 novembre 1994 e il 5 novembre 1994 ed iscritti ai nn. 72, 75, 76, 77, 78 e 80 del registro ricorsi 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nei confronti del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sono state sollevate varie questioni di legittimità costituzionale, in via principale, segnatamente sulle disposizioni concernenti la regolarizzazione delle violazioni edilizie, il contenzioso in materia di opere pubbliche nonché i controlli e i procedimenti in materia urbanistico-edilizia, da parte:

della Regione Campania che, con ricorso depositato il 28 ottobre 1994 (Registro ricorsi n. 72 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, comma 10, 9, comma 4, per violazione degli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione, chiedendo la sospensione del decreto stesso;

della Regione Piemonte che, con ricorso depositato il 3 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 75 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, per violazione degli artt. 3, 9, 77, 97, 117, 118 e 130 della Costituzione;

della Regione autonoma della Valle d'Aosta che, con ricorso depositato il 3 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 76 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, per violazione degli artt. 3, 9, 77, 97 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3, 4 e 43 dello Statuto speciale;

della Regione Toscana che, con ricorso depositato in data 4 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 77 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in riferimento agli artt. 3, 24, 79, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, chiedendo altresì la sospensione delle disposizioni censurate;

della Regione Liguria che, con ricorso depositato in data 4 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 78 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 del decreto-legge n. 551 del 1994, nonché l'intero decreto-legge, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 77, 97, 115, 117, 118 e 130 della Costituzione;

della Regione autonoma della Sardegna che, con ricorso depositato in data 5 novembre 1994 (Registro ricorsi n. 80 del 1994), ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, 3 commi 1, 5 e segg., 4, comma 1, 5, comma 3, 9, comma 4, in riferimento all'art. 77 della Costituzione e agli artt. 3, lettere b), f) ed e), 6 e 46 dello Statuto speciale, previa sospensione degli artt. 1, commi 1 e 2, 3, commi 5 e segg. del decreto-legge medesimo;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, rigettate le istanze di sospensione, i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, comunque, respinti;

Considerato che i giudizi, concernenti la medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), nonché dell'intero decreto-legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 24, 77, 79, 97, 115, 116, 117, 118, 119 e 130 della Costituzione; 2, 3, 4 e 43 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta; 3, lettere b) , f) ed e), 6 e 46 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, dalle Regioni Campania, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Liguria e Sardegna con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.